



REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DELLE QUOTE ANNUALI DOVUTE DAGLI ISCRITTI

ai sensi degli artt. 12 comma 1 lettera p) e 29 comma 1 lettera h) del D.lgs 28/6/2005 n. 139

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le modalità di pagamento del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa (Sez. A Commercialisti, Sez. B Esperti Contabili, Elenco speciale dei non esercenti), nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. N. 139/2005 e dal Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili in vigore dal 14 gennaio 2009.

Art.2 - DEFINIZIONE DI CONTRIBUTO ANNUALE D'ISCRIZIONE

Per contributo annuale di iscrizione si intende la somma che ogni iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa deve pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione e fino al momento della cancellazione.

Art.3 - DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO

La misura del contributo annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa è fissata dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera. L'importo totale che ogni iscritto dovrà versare si compone della quota di competenza dell'Ordine, come sopra determinata, e della quota di competenza del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, alla cui riscossione il Consiglio dell'Ordine è tenuto ai sensi dell'art. 5 del "Regolamento per la riscossione dei contributi" del CNDCEC in vigore dal 14 gennaio 2009.

Art. 4 – MODALITA' DI RISCOSSIONE E SCADENZA DEL VERSAMENTO

I contributi annuali di iscrizione all'Ordine sono riscossi in un'unica soluzione a mezzo di avviso di pagamento PagoPA **con scadenza 15 aprile**. Ciascun iscritto effettuerà il pagamento seguendo le modalità indicate nell'avviso di pagamento che riceverà nel proprio indirizzo email dalla piattaforma PagoPA.

La scadenza fissata per il pagamento dei contributi annuali a carico degli iscritti potrà essere modificata di anno in anno, in ragione degli equilibri finanziari della gestione o qualora dovessero intervenire variazioni alle predette date fissate dal Consiglio Nazionale per il riversamento dei contributi di sua competenza (15 maggio e 15 luglio di ogni anno).



Art. 5 – TITOLARI DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

Tutti gli iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa fino al 31 dicembre dell'anno $n - 1$ sono tenuti al pagamento del contributo annuale relativo all'anno n , tranne coloro che siano stati cancellati.

L'iscritto che intende cancellarsi dall'Albo o dall'Elenco entro l'anno e quindi entro il 31.12, deve presentare, entro il giorno **15 del mese di gennaio** dell'anno successivo, la domanda di cancellazione al fine di evitare il pagamento della quota annuale riferita all'anno successivo la richiesta di cancellazione.

Essendo la data del **15 gennaio** un termine **perentorio**, tutte le domande presentate oltre tale data obbligheranno il richiedente la cancellazione al pagamento integrale della quota annuale per l'anno in corso.

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le seguenti disposizioni:

a) Trasferimenti provenienti da altri Ordini

a.1) Se la domanda di trasferimento dell'iscritto proveniente da altro Ordine è stata presentata entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale (15 aprile), è dovuta l'intera quota.

a.2) Se la domanda di trasferimento dell'iscritto proveniente da altro Ordine viene presentata dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale (15 aprile), il richiedente, congiuntamente alla presentazione della domanda di trasferimento, dovrà versare la sola quota di competenza dell'Ordine, qualora l'iscritto trasferito dimostri di aver già corrisposto la quota di spettanza del Consiglio Nazionale all'Ordine di provenienza. Altrimenti il richiedente dovrà versare la quota intera.

b) Trasferimenti presso altri Ordini

b.1) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento ad altro Ordine entro la data di scadenza del versamento del contributo annuale (15 aprile) deve versare unicamente la quota di competenza dell'Ordine, senza considerare il contributo annuale al Consiglio Nazionale.

La quota del Consiglio Nazionale sarà versata all'Ordine nel quale ha chiesto il trasferimento;

b.2) L'iscritto che presenta domanda di trasferimento ad altro Ordine dopo la data di scadenza del versamento del contributo annuale (15 aprile) deve versare l'intera quota annuale.

Art. 6 – CANCELLAZIONE DALL'ALBO E DECADIMENTO DELL'OBBLIGO DI PAGAMENTO

La cancellazione dall'Albo, se non pronunciata d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero, può avvenire soltanto su rinuncia esplicita dell'interessato. L'obbligo di pagamento del contributo annuale decade dall'anno successivo a quello di cancellazione, fatto salvo quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento.



Gli iscritti che intendano cancellarsi o trasferirsi ad altro Ordine devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siracusa, così come sancito dal precedente art.5.



Art. 7 – AVVISI DI PAGAMENTO

Almeno 15 giorni prima della data di scadenza, l'Ordine invia a mezzo email, all'indirizzo di posta ordinaria comunicata all'Ordine, l'avviso per la riscossione del contributo annuale a tutti gli iscritti titolari dell'obbligo di pagamento.

L'avviso dovrà riportare: il cognome e nome dell'iscritto, l'indicazione dell'importo, la causale, la data di scadenza, nonché il codice numerico dell'avviso.

Art. 8 – ISCRITTI MOROSI E IMPORTO DI MORA

Gli iscritti che non provvedono al pagamento entro la data di scadenza prevista all'art.4) sono tenuti al versamento di un diritto fisso di segreteria a titolo di copertura delle spese amministrative così come segue:

- € 13,00 se il pagamento viene effettuato entro il 15 maggio;
- € 26,00 se il pagamento viene effettuato dal 16 maggio al 30 giugno;
- € 52,00 se il pagamento viene effettuato dal 1° luglio al 31 dicembre.

I diritti sopra determinati saranno addebitati l'anno successivo in occasione ed unitamente al pagamento della quota di iscrizione.

Art. 9 – SANZIONI DISCIPLINARI PER ISCRITTI MOROSI

Entro il **30 Novembre** di ogni anno, il Consigliere Tesoriere presenta al Consiglio dell'Ordine l'elenco degli iscritti morosi che non hanno ancora provveduto al pagamento del contributo annuale. Il Consiglio, accertata la morosità, invia l'elenco degli iscritti morosi al Consiglio di Disciplina per l'apertura dell'istruttoria del Procedimento disciplinare prevista dall'art.50 del D.lgs. 139/05, per la successiva pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della sospensione per morosità prevista all'art.54 del medesimo Decreto.

Ai sensi dell'art.7 del "Regolamento per la riscossione dei contributi" emanato dal CNDCEC, trascorso un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, qualora l'iscritto non abbia provveduto al pagamento degli importi dovuti, il Consiglio di Disciplina dell'Ordine fisserà un ulteriore termine di 60 giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva, informando l'interessato che, trascorso inutilmente tale termine, il mancato pagamento dei contributi determinerà l'avvio della procedura di cancellazione dall'Albo o dall'Elenco per il venir meno del requisito di condotta irreprensibile richiesto dall'art. 36, comma 1 lett. c) del decreto legislativo 28 giugno 2005 n. 139.

Art. 10 – REVOCA DELLA SOSPENSIONE

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine tutti i contributi annuali dovuti e le somme aggiuntive di cui al precedente art.7.

I soggetti sospesi dall'esercizio professionale restano comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

Il Consiglio dell'Ordine, previa comunicazione all'iscritto con diffida a provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni, agirà per il recupero di quanto dovuto per il tramite di un legale con addebito all'iscritto moroso delle relative spese legali.

Art. 11 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento di riscossione è stato approvato con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 24.01.2023 ed entra in vigore il 25.01.2023.